



Titolo

Sanzioni disciplinari – carattere rieducativo – protezione dell’infanzia e della gioventù – sanzione permanente – configge con art. 3 CEDU

Descrizione

Una sanzione sostanzialmente permanente irrogata per comportamenti tenuti nella fascia d’età soggetta nell’ordinamento generale ad un trattamento differenziato configge con l’art. 3 CEDU che vieta la c.d. pena perpetua in presenza di condotte rivelatrici di un convinto e pieno ravvedimento (nel caso di specie non è stata accolta la richiesta della Procura federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, al fine di interdire al calciatore l’accesso futuro ad istituti premianti, al riconoscimento dei quali – secondo la Corte - potrà invece concorrere la continuità di comportamenti che valorizzino una mutata personalità, orientata a ripudio di condotte violente e irregolari; in tal modo attribuendo alla pena, perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo reinserimento maturo nel consorzio sociale).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 120/CFA/2023-2024/E

Presidente

Giordano

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. III - DECISIONE N. 0120 CFA del 17 maggio 2024 (PFI/Sig. Walter Rossi - Sig. Andrea Colucci - A.S.D. Real Carovigno)